



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Il Direttore Generale*

Ai Signori Provveditori Regionali

Ai Signori Direttori degli Istituti penitenziari

Ai Signori Comandanti dei reparti
LORO SEDI

e, p.c.

Al Signore Capo del Dipartimento
Ai Signori Direttori generali
SEDE

OGGETTO: **circuito Alta Sicurezza** — applicazione dell'art. 14 o.p. e chiarimenti in ordine al rapporto regola/eccezione per valutare l'ammissibilità di attività trattamentali organizzate per categorie di detenuti diverse da quelle di appartenenza – modalità operative riguardanti gli **eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo destinati contestualmente e congiuntamente** a detenuti allocati in diversi circuiti o sotto-circuiti.

§ 1. Premessa.

La Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, ad integrazione delle raccomandazioni volte alla regolarizzazione -non solo formale, ma anche sostanziale- del sistema gestionale dei detenuti iscritti al circuito alta sicurezza (d'ora in poi AS), di cui alla nota GDAP.27/02/2025.0091101, intende qui ribadire principi e modalità operative relative all'organizzazione di attività educative, culturali e ricreative per detenuti associati a differenti circuiti/sotto-circuiti penitenziari.

§ 2. L'opportunità di adottare cautele diversificate nei confronti di soggetti di differente spessore criminale.

Dal punto di vista logistico il sistema carcerario è organizzato secondo il principio di classificazione dei detenuti. L'assegnazione al circuito dell'AS è determinata dalla tipologia del reato ascritto alla persona detenuta e, comunque, dalla valutazione della particolare posizione dalla stessa rivestita nell'ambito della consorteria criminale di appartenenza, in linea con le direttive di cui alla circolare n. 3619/6069 del 21 aprile 2009. Essa risponde ad una duplice finalità, *in primis*, tende ad ostacolare fenomeni di



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Il Direttore Generale*

aggregazione in grado di perpetuare i legami con il contesto criminale di provenienza e finanche di allacciare nuove relazioni di cointeressenza criminale; in secondo luogo, mira a prevenire dinamiche di supremazia, sopraffazione, intimidazione e di proselitismo tra detenuti.

L'assegnazione allo specifico circuito penitenziario dell'AS, invero, non incide sul regime penitenziario, ma dà vita solo a "categorie" di soggetti distinti per pericolosità, e quindi non comporta alcuna *deminutio* né nella titolarità dei diritti dei detenuti, né tanto meno nell'attività trattamentale loro offerta, implicando solo maggiori controlli e quindi l'adozione di speciali cautele nella fruizione degli istituti trattamentali per come normativamente delineati, quali, ad esempio, l'inserimento in sezioni più sicure e la sottoposizione a maggiori controlli¹.

Tale scelta di razionalizzare la distribuzione della popolazione detentiva, oltre che per i fini indicati, appare necessaria anche per contenere l'ulteriore e concreto rischio che, nonostante la carcerazione, il soggetto continui a rappresentare un punto di riferimento criminale per soggetti non detenuti, veicolando dal carcere messaggi per l'esterno.

Sembra evidente che tali esigenze prioritarie per una corretta gestione della popolazione carceraria possano essere più agevolmente perseguite qualora si creino adeguate condizioni di *separazione* tra le diverse "entità di tipo logistico": non è ragionevole, infatti, adottare medesime cautele nei confronti di soggetti di differente spessore criminale.

§ 3. L'offerta trattamentale individualizzata e strutturata per livelli. Tutela della sicurezza penitenziaria. Indirizzi della DGDT.

Richiamate queste premesse, occorre soffermarsi sui principi-base che ispirano il trattamento², come delineato dal combinato disposto degli artt. 27 Cost., 1, 13 e 15 o.p., 1 dpr 230/2000.

¹ L'assegnazione in uno dei tre sotto-circuiti dell'AS impone dunque la scelta di raggruppare la popolazione carceraria per categorie omogenee, adottando regole di vita detentiva maggiormente prudenti sia per prevenire il pericolo di *attività di proselitismo* da parte di soggetti con elevata caratura criminale nei confronti dei delinquenti comuni, sia per evitare che si creino *stati di soggezione e/o sopraffazione* nei confronti di detenuti con basso spessore delinquenziale o con fragilità personali e quindi facilmente manipolabili.

² Appare opportuno rilevare che, per una scelta metodologica e per ragioni di sintesi, nella presente nota si farà riferimento indifferentemente al termine trattamento, senza distinguere tra *trattamento penitenziario* e *trattamento rieducativo*; pertanto non si faranno rilievi diversificati in relazione ai detenuti imputati e sottoposti a presidi cautelari, per i quali sarebbe più opportuno parlare di offerta funzionale a sostenere interessi umani e professionali (artt. 1, comma 1, o.p., e 1, comma 1 e 3, d.p.r. 230/2000), rispetto ai detenuti in esecuzione di una sentenza passata in giudicato, per i quali rileva l'attività di rieducazione e il percorso di risocializzazione (artt. 27 Cost., 1, comma 2 e 5, o.p., 1, comma 2, d.p.r. 230/2000).

L. J. L.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Il Direttore Generale*

Il sistema penitenziario italiano si fonda sul principio della progressione trattamentale, secondo il quale il condannato può trarre beneficio dal tempo trascorso in carcere solo se lo investe nella partecipazione attiva ad un programma individuale trattamentale o di rieducazione finalizzato al suo concreto reinserimento nella società. Sicché, l'esigenza di differenziazione dei circuiti penitenziari dovrà rispondere anche alla imprescindibile necessità di individualizzazione e ottimizzazione del trattamento. In questa prospettiva, il sistema evidenzia molto chiaramente lo stretto legame di funzionalità che avvince la previsione dell'art. 14 o.p., in tema di assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti, alle altre disposizioni relative al trattamento penitenziario. Il sistema dei circuiti è stato introdotto proprio con lo scopo di razionalizzare la distribuzione della popolazione penitenziaria. Criterio guida è, infatti, che il trattamento *«deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto»* (art. 13 o.p.) e il raggruppamento dei detenuti in circuiti dovrà essere tale da favorire la *«possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune»* (art. 14 o.p.)³. Funzionale a tali scopi è altresì l'esigenza di *«evitare influenze nocive reciproche»*. Con la conseguenza che ogni occasione che crei potenziali pericoli alla funzionalità dei circuiti dovrà essere adeguatamente fronteggiata con speciali cautele di sicurezza penitenziaria, tra cui certamente il *divieto di commistione e promiscuità* tra detenuti appartenenti a differenti circuiti. Si tratta in sostanza di una sorta di misura di salvaguardia della coerenza interna della scelta di allocazione ad uno specifico circuito, destinata a contrastare specifiche forme di pericolosità connesse alla probabilità che alcune categorie di detenuti possano creare concreti rischi per l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari, anche sotto il profilo dei normali rapporti di convivenza con gli altri detenuti.

Tale opzione, che questo ufficio gerarchico intende far propria -sebbene non debba impattare sull'offerta degli eventi e delle iniziative che dovranno essere sempre e comunque asserviti alla *funzione trattamentale*⁴ (intesa quale baluardo irrinunciabile di

³ È evidente che in senso tecnico non è comunque prevista alcuna forma di trattamento rieducativo per gli imputati, nei cui confronti vige la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost. In tale prospettiva, tuttavia, l'art. 1 reg. esec. precisa che il trattamento di questi soggetti, ove sussistano misure privative della libertà, consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

⁴ Attraverso il trattamento penitenziario dovrà, invece, essere favorita l'adesione a modelli di condotta e di stili di vita socialmente adeguati; per tale ragione, l'offerta trattamentale deve essere particolarmente strutturata, mentre la possibilità di movimento all'interno della sezione deve essere consentita in funzione dello svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento risocializzante. A questo riguardo, come recentemente ribadito con nota GDAP.27/02/2025.0091101, l'inserimento nel circuito AS con le specifiche modalità custodiali connesse "non dovrà mai essere inteso o interpretato quale affievolimento o riduzione di quegli aspetti e di quelle finalità trattamentali nei confronti della popolazione detenuta del circuito AS, che devono sempre e comunque essere perseguiti secondo le disposizioni impartite dalla legge 354/75, quale obiettivo primario dell'amministrazione Penitenziaria".



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Il Direttore Generale*

civiltà)- dovrà comunque rispondere ad una peculiare funzione preventiva che consiste, *in via diretta*, nello scongiurare le interazioni potenzialmente pericolose con altri detenuti allocati in circuiti differenti, e *in via mediata*, nel tentare di impedire ai soggetti associati all'AS ogni forma di comunicazione con l'esterno.

Ragioni di opportunità impongono, dunque, una gestione particolarmente accorta e sostanzialmente differenziata delle attività trattamentali dei soggetti associati ad uno specifico sotto-circuito di AS rispetto alla restante popolazione detenuta⁵. Ciò comporta che ogni percorso trattamentale non dovrà mai essere modulato su gruppi con caratteristiche *eterogenee*⁶; con la duplice conseguenza che: 1) le possibilità di successo di un programma trattamentale saranno collegate *all'omogeneità e all'affinità del gruppo* di trattamento; 2) la partecipazione al trattamento penitenziario o rieducativo *in promiscuità* tra soggetti allocati in differenti circuiti appare fortemente sconsigliata.

Ciò nondimeno, il principio di *netta separazione tra circuiti* qui espresso non ha chiaramente una portata assoluta, essendo pur sempre ipotizzabile attività trattamentale in comune che coinvolga soggetti appartenenti a categorie disomogenee. Tale eventuale attività congiunta dovrà sempre essere opportunamente autorizzata, in ragione proprio del rapporto *regola-eccezione* di cui all'art. 14, comma 5, o.p.: solo "*in particolari circostanze*" sarà consentita l'ammissione di detenuti ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

L'individuazione in concreta delle eccezioni è attribuita a questa Direzione, in quanto Ufficio deputato ad adottare le scelte organizzative in materia di AS, che di regola, acquisito il *parere* dell'Ufficio V, valuterà le istanze trasmesse dalle singole Direzioni sulla base di: 1) *adeguata motivazione della valenza trattamentale* delle attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza; 2) opportunità che l'evento non possa svolgersi in *momenti temporali diversi* ossia non possa essere *duplicato* in ragione dei diversi

⁵ Del resto, anche la circolare n. 3619/6069 del 21 aprile 2009, prevede che ai tre sotto-circuiti dell'alta sicurezza (AS.1, AS.2 e AS.3) siano dedicate sezioni differenti al fine di garantire la netta separazione e l'impossibilità di comunicazione tra i detenuti agli stessi afferenti. A questo proposito, per quanto concerne il sotto-circuito AS.2, pur applicandosi le medesime direttive destinate ai soggetti assegnati ai sotto-circuiti AS.1 e AS.3, in questo specifico caso le attività trattamentali dovranno però tenere conto della necessità di essere strutturate per un numero contenuto di persone detenute. Inoltre, con riferimento alle persone detenute o internate per reati di terrorismo, interno o internazionale, di matrice confessionale, le attività di osservazione e l'offerta trattamentale dovranno contemplare la possibilità di incentivare il volontario inserimento in programmi di de-radicalizzazione, avvalendosi anche della consulenza delle strutture dipartimentali a livello centrale.

⁶ Va da sé che le attività trattamentali dovranno essere sempre garantite, al contempo assicurando un programma individualizzato per rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun detenuto. Va quindi giudicata positivamente l'offerta trattamentale individualizzata e strutturata per livelli, finalizzata al conseguimento dei risultati di apprendimento corrispondenti a quelli ordinamentali, ma distinta per circuiti di appartenenza.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Al Direttore Generale*

destinatari, tenuto altresì conto del livello di *pericolosità in concreto*, delle *caratteristiche logistiche*, della presenza di *personale addetto ai controlli* e dei *rischi connessi* alla possibile commistione tra detenuti appartenenti a diversi circuiti⁷.

Diversamente opinando, verrebbe frustrata irrimediabilmente qualsiasi finalità trattamentale: un sistema in cui il detenuto strumentalizzi il momento delle attività educative, culturali e ricreative per finalità delittuose è destinato a rimanere improduttivo dal punto di vista della stessa valenza trattamentale e di risocializzazione.

Un'ultima precisazione. Il principio di separazione tra circuiti trova la sua *ratio* anche nella necessità di evitare il potenziale pericolo che vengano veicolati dall'interno del carcere messaggi all'esterno⁸. Tale allarmante pericolo, correlato alla circolarità di flussi informativi delittuosi, che verrebbe vieppiù favorito dalla commistione tra detenuti allocati in differenti circuiti, ad avviso di questa Direzione Generale, può essere fronteggiato solo attraverso *scelte chiare e adeguate* che mirino ad inibire le comunicazioni strategiche, in concreto attuate attraverso modalità sempre differenti ed imprevedibili⁹.

In questa prospettiva, il personale dell'istituto, nell'esercizio delle proprie prerogative, *da un lato*, pianificherà e gestirà ogni iniziativa trattamentale, assicurando che la partecipazione alle attività costituisca prioritario obiettivo anche del soggetto allocato in AS, fornendo ai detenuti un'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali, ossia un efficace percorso di risocializzazione, *dall'altro*, salvaguarderà costantemente le condizioni di ordine e sicurezza connesse alla gestione proprio dei diversi circuiti penitenziari, attuando ogni iniziativa per evitare contaminazioni e interazioni tra detenuti già raggruppati in spazi detentivi differenziati. Tale scenario, anche ai *fini di prevenzione* della commissione di nuovi reati, impone di far sì che la partecipazione alle attività trattamentali da parte dei soggetti appartenenti al circuito AS rimanga di regola *distinta e disgiunta* dalla medesima attività trattamentale

⁷ Si pensi, ad esempio, ai rischi di possibile elusione dei divieti di incontro tra detenuti e/o dell'approfittamento della vulnerabilità dei detenuti con minore spessore criminale con cui i soggetti con elevata caratura criminale potrebbero entrare in contatto nel corso dell'iniziativa/evento. Sicché ogni qualvolta l'offerta trattamentale non risponda compiutamente a specifiche esigenze trattamentali e/o di risocializzazione e riabilitazione della persona ristretta, l'attività congiunta tra diversi circuiti o sotto-circuiti recherà seco anche il pericolo di essere essa stessa una "occasione" o per porre in essere condotte con una marcata propensione al proselitismo e alla soggezione di altri detenuti o addirittura per veicolare all'esterno del circuito di appartenenza illeciti messaggi, vanificando in tal modo in radice le ragioni sottese alla stessa separazione tra entità logistiche.

⁸ Messaggi di regola finalizzati tanto a consolidare il sodalizio di appartenenza dei detenuti allocati in circuiti AS, quanto ad organizzare e gestire nuove attività criminali.

⁹ Solo ciò consentirà di evitare, o comunque minimizzare, indebiti contatti tra i detenuti appartenenti a differenti circuiti e quindi obliterare quanto più possibile i pericoli di cui si è ampiamente detto.

L. J. G.



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Il Direttore Generale*

assicurata alla restante popolazione carceraria, salvo esplicite esigenze e finalità trattamentali che dovranno essere adeguatamente motivate di volta in volta dalle singole Direzioni (in conformità ai criteri dianzi precisati).

Si conferma quindi, in ragione proprio del rapporto regola-eccezione dell'art. 14 o.p. di cui si è detto, **che non saranno consentite iniziative congiunte** tra detenuti allocati in AS e detenuti associati in differenti sotto-circuiti o circuiti penitenziari che non siano **adeguatamente motivate** in ragione proprio delle esigenze trattamentali e che non siano state **preventivamente valutate** da quest'Ufficio¹⁰.



Confidando nella consueta collaborazione da parte dei Signori Provveditori, dei Signori Direttori di Istituto, si porgono i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Napolillo

¹⁰ Con l'ulteriore conseguenza che la mancata risposta alla richiesta di autorizzazione formulata dal singolo istituto per l'organizzazione di un evento congiunto tra uno dei sotto-circuiti AS e gli altri differenti circuiti dovrà essere sempre intesa come *silenzio-diniego* da parte di questo superiore Ufficio.